



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 21 settembre 2021
(OR. en)

11745/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0288 (NLE)**

**AELE 94
EEE 78
N 117
ISL 73
FL 73
TRANS 538
MI 663**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Progetto di DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE che modifica
l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

PROGETTO

**DECISIONE
DEL COMITATO MISTO SEE**

N. [...]

del [...]

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico¹, rettificata dalla GU L 67 del 12.3.2015, pag. 32.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria².
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/171 della Commissione, del 4 febbraio 2015, su taluni aspetti della procedura per il rilascio di licenze alle imprese ferroviarie³.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/429 della Commissione, del 13 marzo 2015, recante le modalità di applicazione dell'imposizione di canoni per il costo degli effetti acustici⁴.

¹ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32.

² GU L 352 del 23.12.2016, pag. 1.

³ GU L 29 del 5.2.2015, pag. 3.

⁴ GU L 70 del 14.3.2015, pag. 36.

- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/909 della Commissione, del 12 giugno 2015, relativo alle modalità di calcolo dei costi direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario¹.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1100 della Commissione, del 7 luglio 2015, concernente gli obblighi di comunicazione degli Stati membri nell'ambito del monitoraggio del mercato dei servizi ferroviari².
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/545 della Commissione, del 7 aprile 2016, sulle procedure e sui criteri relativi agli accordi quadro per la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria³.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari⁴.
- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione, del 20 novembre 2018, che stabilisce la procedura e i criteri per l'applicazione dell'esame dell'equilibrio economico a norma dell'articolo 11 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵.

¹ GU L 148 del 13.6.2015, pag. 17.

² GU L 181 del 9.7.2015, pag. 1.

³ GU L 94 dell'8.4.2016, pag. 1.

⁴ GU L 307 del 23.11.2017, pag. 1.

⁵ GU L 294 del 21.11.2018, pag. 5.

- (10) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione, del 4 settembre 2017, che sostituisce l'allegato VII della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico¹.
- (11) La direttiva 2012/34/UE abroga le direttive 91/440/CEE² e 95/18/CE³ del Consiglio e la direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, che sono integrate nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.
- (12) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 869/2014 della Commissione⁵, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (13) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 295 del 14.11.2017, pag. 69.

² GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25.

³ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70.

⁴ GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29.

⁵ GU L 239 del 12.8.2014, pag. 1.

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1. il testo del punto 37 (Direttiva 91/440/CEE del Consiglio) è sostituito dal seguente:

"32012 L 0034: Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32), quale rettificata dalla GU L 67 del 12.3.2015, pag. 32, quale modificata da:

– **-32016 R 2370:** Direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016 (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

- (a) I riferimenti agli articoli 93, 101, 102, 106, 107 e 108 TFUE vanno letti rispettivamente come riferimento agli articoli 49, 53, 54, 59, 61 e 62 dell'accordo SEE.
- (b) L'articolo 14, paragrafi da 3 a 5, non si applica agli Stati EFTA per quanto riguarda gli accordi tra tali Stati e paesi terzi.
- (c) Nell'articolo 40, paragrafo 2, le parole "e l'Autorità di vigilanza EFTA" sono aggiunte dopo "La Commissione".

(d) All'articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente:

"7. L'obbligo di cui al paragrafo 5 non si applica al Liechtenstein nella misura in cui uno Stato membro dell'UE abbia fornito alla Commissione, per un determinato anno, dati che includono il territorio del Liechtenstein. Esso si applica a tutti gli altri dati di cui al paragrafo 5".

(e) All'articolo 27, paragrafo 1, la frase "o, per quanto riguarda la Norvegia, in norvegese e in una lingua ufficiale dell'Unione" è inserita dopo la frase "in almeno due lingue ufficiali dell'Unione".

2. Dopo il punto 37 ai (Regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

"37aj. **32015 R 0171**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/171 della Commissione, del 4 febbraio 2015, su taluni aspetti della procedura per il rilascio di licenze alle imprese ferroviarie (GU L 29 del 5.2.2015, pag. 3).

37ak. **32015 R 0429**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/429 della Commissione, del 13 marzo 2015, recante le modalità di applicazione dell'imposizione di canoni per il costo degli effetti acustici (GU L 70 del 14.3.2015, pag. 36).

37al. **32015 R 0909**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/909 della Commissione, del 12 giugno 2015, relativo alle modalità di calcolo dei costi direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario (GU L 148 del 13.6.2015, pag. 17).

- 37am. **32015 R 1100**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1100 della Commissione, del 7 luglio 2015, concernente gli obblighi di comunicazione degli Stati membri nell'ambito del monitoraggio del mercato dei servizi ferroviari (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 1).
- 37an. **32016 R 0545**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/545 della Commissione, del 7 aprile 2016, sulle procedure e sui criteri relativi agli accordi quadro per la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria (GU L 94 dell'8.4.2016, pag. 1).
- 37ao. **32015 R 2075**: Decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione, del 4 settembre 2017, che sostituisce l'allegato VII della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 69).
- 37ap. **32017 R 2177**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari (GU L 307 del 23.11.2017, pag. 1).
- 37aq. **32018 R 1795**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione, del 20 novembre 2018, che stabilisce la procedura e i criteri per l'applicazione dell'esame dell'equilibrio economico a norma dell'articolo 11 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 21.11.2018, pag. 5)."

3. I testi dei punti 41b (direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 42a (direttiva 95/18/CE del Consiglio) sono soppressi.
4. Il testo del punto 42aa (Regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2014) è soppresso.

Articolo 2

I testi delle direttive 2012/34/UE e (UE) 2016/2370, dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/171, (UE) 2015/429, (UE) 2015/909, (UE) 2015/1100, (UE) 2016/545, (UE) 2017/2177 e (UE) 2018/1795 e la decisione delegata (UE) 2017/2075 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il , purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del comitato misto SEE
